



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'

Ufficio: U.O.I. - GESTIONE OPERATIVA SEGNALETICA PER LA SICUREZZA STRADALE

Ordinanza N° 190 / 2022 del 28/02/2022

Oggetto: Ordinanza di definizione complessiva della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree pedonali ricadenti al suo interno, nonché dei varchi di accesso controllati elettronicamente

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pavia in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e della successiva Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/06/1995, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/02/1998 ha approvato la disciplina per l'accesso e la sosta delle zone oggetto di regolamentazione, adottata in attuazione del P.U.T. (Piano Urbano del Traffico);
- successivamente, con ordinanza n. 5521/99 del 18/09/1999 sono state individuate la Zona a Traffico Limitato e la Zona a Sosta regolamentata in zone circosritte del capoluogo;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 138 del 01/06/2006, n. 237 del 27/10/2006, n. 257 del 24/11/2006 e n. 12 del 20/01/2007 'Amministrazione comunale ha modificato la succitata suddivisione del territorio e l'estensione delle zone regolamentate (Z.T.L. e Z.S.R.);
- a mente delle succitate deliberazioni degli organi comunali competenti, la Zona a Traffico Limitato (ZTL), ricadente nel centro storico di Pavia è suddivisa in quattro quadranti (A,B,C,D), le cui vie o piazze sono elencate nell'Allegato "A" alla presente ordinanza e rappresentate cartograficamente nell'Allegato "B", le quali sono individuate nei rispettivi allegati come Zona Azzurra e Zona Verde;
- mediante le stesse richiamate deliberazioni è stata istituita la Zona pedonale, intesa ai sensi dell'art. 3, comma 1 cpv. 2 del D.Lgs 285/1992, quale zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo i veicoli in servizio di emergenza, i veicoli a servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie che devono recarsi all'interno dell'Area pedonale e i velocipedisti, nelle vie o piazze elencate nell'Allegato "A" alla presente ordinanza e rappresentate cartograficamente nell'Allegato "B", le quali sono individuate nei rispettivi allegati come Zona Blu;
- con ordinanza n. 6176 del 29/09/2010 sono state riassunte in un unico atto le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze riguardanti la regolazione del traffico veicolare nelle zone ZTL e ZSR, nonché nell'Area pedonale, ai fini di una maggiore comprensione e intelligibilità delle stesse;
- con ordinanza n. 29/2014 del 27/05/2014, ai fini dell'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici per la distribuzione delle merci nella Città di Pavia, si è fra l'altro provveduto

- a concedere l'accesso gratuito alle zone a traffico limitato (ZTL) ai veicoli elettrici che svolgono il servizio di trasporto merci oltre gli orari di carico e scarico;
- con Direttiva della Giunta Comunale n. 353 del 25/07/2014 si è provveduto ad ampliare il perimetro della Zona Traffico Limitato includendo le seguenti vie ricomprese nei quadranti A e B verde: corso Carlo Alberto, piazza Italia, vicolo Questura, corso Strada Nuova (da piazza Italia a viale Matteotti), vicolo s. Donnino, vicolo del Teatro, Porta Laudense, via G. Belli, vicolo scaldasole, via San Fermo e via Carpanelli oltre a individuare la nuova Area pedonale in piazza Cavagneria e vie limitrofe;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 07/08/2014 è stata disposta la *"Modifica dell'individuazione delle zone di rilevanza urbanistica: zone a traffico limitato e zone a sosta regolamentata – c.so Carlo Alberto e p.zza Cavagneria"*
 - con ordinanza n. 60/2014 del 18/09/2014 si è provveduto a consentire, per la distribuzione di merci con veicoli elettrici, di:
 - concedere l'accesso gratuito alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) ai motocicli elettrici, per la consegna di merci e simili, oltre gli orari di carico e scarico, previa comunicazione delle targhe dei mezzi adibiti a dette attività e la consegna dei relativi documenti;
 - concedere l'accesso gratuito alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) alle auto elettriche nei soli orari di carico e scarico;
 - con Ordinanza n. 62/2014 del 20/09/2014 si è provveduto all'istituzione della Zona Traffico Limitato nei quadranti A e B Verde nell'area di corso Carlo Alberto, piazza Italia, vicolo Questura, corso Strada Nuova (da piazza Italia a viale Matteotti), vicolo s. Donnino, vicolo del Teatro, Porta Laudense, via G. Belli, vicolo Scaldasole, via San Fermo e via Carpanelli;
 - la succitata ordinanza prevedeva la possibilità di transitare e sostare, senza necessità di permesso di circolazione, in particolare ai seguenti veicoli:
 - a. quadricicli leggeri;
 - b. motoveicoli diretti in p.zza Italia;
 - c. autoveicoli per trasporto funebre;
 - con ordinanza n. 66/2015 del 11/07/2015 è stata istituita una nuova Area pedonale nelle seguenti vie e piazze:
 - piazza Cavagneria;
 - via del Comune, intersezione Strada Nuova;
 - via Paratici, intersezione via del Comune;
 - vicolo Gatti, in corrispondenza dell'incrocio con S.da Nuova;
 - piazzetta Azzani, intersezione c.so Garibaldi;
 - con ordinanza n. 60/2016 del 08/07/2016 è stato stabilito, fra l'altro, che la sosta necessaria alle operazioni di carico e scarico deve essere effettuata, in via prioritaria negli spazi allo scopo destinati e resi riconoscibili dall'apposizione del segnale indicato in Fig. II 79/c , All. Titolo II D.P.R. 495/92, oltre a consentire la stessa negli stalli riservati ai residenti autorizzati;
 - con ordinanza n. 84/2016 del 03/10/2016, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 03/10/2016 è stata istituita l'Area pedonale in corso Camillo Benso Conte di Cavour, nel tratto compreso tra piazza del Tribunale e corso Strada Nuova, prevedendo la deviazione del percorso della linea 3 del Trasporto Pubblico Locale e il divieto di transito a tutti i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, ad eccezione dei residenti diretti in area privata muniti di apposito permesso, dei mezzi di pulizia stradale e igiene urbana a cui viene consentito l'attraversamento da via del Carmine e via Parodi e viceversa,

restando invariate le altre categorie ammesse come da art. 3, comma 1 , cpv. 2 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285/92;

- con ordinanza n. 381/2018 del 17/07/2018, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 12/07/2018, sono state istituite nuove aree pedonali:
 - piazza del Lino, tratto compreso tra via Gazzaniga e Cupola Arnaboldi;
 - piazzetta San Marino;
 - area all'intersezione tra via Antonio Scarpa e via S. Ennodio, a ridosso della parte posteriore della Basilica di San Michele;

CONSIDERATO CHE:

- il Settore 8 – Polizia Locale e Protezione Civile ha avviato una procedura finalizzata alla ristrutturazione del sistema di controllo automatico degli accessi in Z.T.L., mediante l'installazione di nuovi strumenti di controllo e la previsione di inserire due nuovi varchi elettronici, come si evince dal seguente elenco:

V 01 - N. 1 Varco elettronico in Piazza Berengario 2, direzione Via Sant'Ennodio in entrata da Viale Lungoticino Sforza, per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 02 - N. 1 Varco elettronico in Via Rezia all'intersezione con Viale Lungoticino Visconti per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 03 - N. 1 Varco elettronico in Strada Nuova all'intersezione con Piazzale Ponte Ticino per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 04 - N. 1 Varco elettronico in Strada Nuova fronte civico 81 per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 05 - N. 1 Varco elettronico in Corso Cavour 38 all'intersezione con via Fratelli Cremona per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 06 - N. 1 Varco elettronico in Corso Mazzini 9/A all'intersezione con Via Sacchi per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 07 - N. 1 Varco elettronico in via XX Settembre all'intersezione con Piazza Petrarca per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 08 - N. 1 Varco elettronico in Via Luigi Porta all'intersezione con via Ressi per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 09 - N. 1 Varco elettronico in Via Lanfranco in direzione piazza Botta per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 10 - N. 1 Varco elettronico in via Porta Calcinara/ vicolo Terenzio per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 11 - N.1 Varco elettronico in via Valla all'intersezione con Piazza Petrarca per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 12 - N. 1 Varco elettronico in via Volta all'intersezione con via Ressi per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 13 - N. 1 Varco elettronico in via Rotari all'intersezione con via Santa Margherita per

leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 14 - N. 1 Varco elettronico in via Santa Margherita all'intersezione con via Bernardino da Feltre per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 15 - N. 1 Varco elettronico in Corso Carlo Alberto per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 16 - N. 1 Varco elettronico in via Carpanelli per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 17 - N. 1 Varco elettronico in Via Bizzoni intersezione Lungoticino Visconti per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.; (nuovo varco elettronico)

V 18 - N.1 Varco elettronico in via Boezio intersezione via Lanfranco per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.; (nuovo varco elettronico);

- le *Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato* emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, prevedono, tra l'altro, che la disciplina della circolazione all'interno di una ZTL deve essere omogenea, ovvero le tipologie di utenti autorizzati e gli eventuali orari di accesso devono essere identici in tutti i varchi;

- l' Ordinanza n. 62/2014 del 20/09/2014 prevedeva la possibilità di transitare e sostare, senza necessità di permesso di circolazione, in particolare ai seguenti veicoli:

- quadricicli leggeri;
- motoveicoli diretti in p.zza Italia, accedendo dai varchi di c.so Strada Nuova, 81, via Carpanelli e c.so Carlo Alberto;
- autoveicoli per trasporto funebre;

RITENUTO di rendere omogenea la disciplina della circolazione all'interno della Z.T.L. mediante l'eliminazione della possibilità, di transitare e sostare, senza necessità di permesso di circolazione, in particolare ai seguenti veicoli:

- quadricicli leggeri;
- motoveicoli diretti in p.zza Italia, accedendo dai varchi di c.so Strada Nuova, 81, via Carpanelli e c.so Carlo Alberto;
- autoveicoli per trasporto funebre;

RITENUTO, altresì, di revocare:

1. parzialmente, l'ordinanza n. 6176 del 29/09/2010, nella parte relativa alla regolamentazione della Z.T.L., rimanendo, pertanto, vigente nella parte relativa alla regolamentazione della Z.S.R.;
2. parzialmente, l'ordinanza n. 29/2014 del 27/05/2014, rimanendo, pertanto, in vigore nella parte relativa all'istituzione di uno stallo di sosta, in v.le Matteotti in prossimità di p.tta Ferreri, riservata ai mezzi elettrici per il trasporto merci;
3. l'ordinanza n. 60/2014 del 18/09/2014 i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono assorbiti dal presente atto;
4. l'ordinanza n. 62/2014 del 20/09/2014 i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono assorbiti dal presente atto, ad esclusione della possibilità, per i motoveicoli diretti in p.zza Italia, di accedere alla Z.T.L. dai varchi di Corso Strada Nuova civ. 81, corso Carlo Alberto e via Carpanelli, senza autorizzazione

- specifica;
5. l'ordinanza n. 66/2015 del 11/07/2015 di istituzione dell'Area pedonale in via del Comune intersezione Strada Nuova, via Paratici intersezione via del Comune, vicolo Gatti, in corrispondenza dell'incrocio con S.da Nuova, piazzetta Azzani intersezione c.so Garibaldi, i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono assorbiti dal presente atto;
 6. parzialmente, l'ordinanza n. 68/2015 del 17/07/2015, relativamente a quanto previsto al punto 6) della parte dispositiva afferente l'istituzione di area pedonale, variabile dal 20 maggio al 31 agosto di ogni anno, nel tratto di c.so Carlo Alberto, compreso tra il civ. 60 e l'intersezione con vicolo Scaldasole;
 7. l'ordinanza n. 84/2016 del 03/10/2016 di istituzione dell'Area pedonale in corso Camillo Benso Conte di Cavour, nel tratto compreso tra piazza del Tribunale e corso Strada Nuova, i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono assorbiti dal presente atto;
 8. parzialmente, l'ordinanza n. 381/2018 del 17/07/2018 di istituzione delle aree pedonali in piazza del Lino, tratto compreso tra via Gazzaniga e Cupola Arnaboldi, piazzetta San Marino, area all'intersezione tra via Antonio Scarpa e via S. Ennodio, a ridosso della parte posteriore della Basilica di San Michele, i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono assorbiti dal presente atto;

VISTO Il parere tecnico "Positivo" espresso dal Dott. Flaviano Crocco, Dirigente del Settore 8 – Polizia Locale e Protezione Civile, in data 23/02/2022;

VISTI i "Criteri per l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato e a sosta regolamentata", approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 328 del 30/12/2008;

VISTI gli articoli 5 - 7 del D.Lvo 30 aprile 1992, n° 285;

VISTE le norme del DPR 16 dicembre 1992 ,n° 495; – visto l'articolo 107 del D.Lvo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 8/07/2020 – PG 56293/2020 di nomina dell'arch. Mara Latini a Dirigente del Settore 6 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità;

VISTO il Decreto Dirigenziale di nomina dell'arch. Luciano Bravi a Responsabile del Servizio Mobilità, "protocollo n. 0086582/2020 del 15/10/2020" e il Decreto Dirigenziale di proroga "protocollo n. 0101086 del 04/10/2021"; – con i poteri di legge;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

dalle ore **00,00** del giorno **01/07/2022**

A) la seguente disciplina della circolazione all'interno della **Zona a Traffico Limitato**, le cui vie o piazze sono elencate nell'allegato "A" alla presente ordinanza e rappresentate cartograficamente nell'allegato "B" sono istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta per i veicoli sprovvisti delle necessarie autorizzazioni, rilasciate dal competente ufficio comunale;

1. è istituito il divieto di sosta al di fuori degli spazi indicati dalla prevista segnaletica stradale;

2. è istituito il divieto di sosta, anche all'interno degli spazi all'uopo destinati, per i veicoli che, seppur provvisti di autorizzazione al transito, siano sprovvisti di specifica autorizzazione alla sosta;

- 3.** è fatto divieto di transito o sosta a tutti i veicoli provvisti di permesso scaduto in quanto l'autorizzazione de quo è da ritenersi inesistente;
- 4.** è fatto divieto di transitare e di sostare ai veicoli che, sebbene provvisti delle specifiche autorizzazioni rilasciate dal Servizio Mobilità, vengano impiegati dai loro conducenti o utilizzatori in maniera difforme da quanto specificatamente indicato nel provvedimento autorizzativo;
- 5.** le autorizzazioni alla circolazione andranno sempre esposte in maniera completamente visibile all'interno del veicolo, in corrispondenza del parabrezza. Detto obbligo non sussiste in caso di autorizzazione riguardante i motoveicoli;
- 6.** in deroga a quanto sopra e nei soli intervalli orari estesi dalle ore 07.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00, la circolazione (transito e sosta attiva per carico/scarico merci) è consentita ai veicoli adibiti al trasporto merci per effettuare operazioni di carico e scarico nella zona interessata, con sosta di 30 minuti, salvo diversa prescrizione, da effettuarsi in via prioritaria negli appositi spazi riservati resi riconoscibili dall'apposizione del segnale indicato in Fig. II 79/c , All. Titolo II D.P.R. 495/92, oltre che negli stalli riservati ai residenti autorizzati, previa esposizione del disco orario; alle predette operazioni si potrà dar luogo solo mediante l'utilizzo di veicoli immatricolati per il trasporto merci aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t; è fatta salva la possibilità di procedere al rilascio di autorizzazioni in deroga alle fasce orarie e/o ai limiti di massa indicati, solo in casi eccezionali correlati alla natura, alle dimensioni geometriche e al peso delle merci o delle attività, anche a carattere lavorativo, da svolgersi;
- 7.** sono altresì consentite il transito e la sosta nel rispetto della segnaletica stradale e senza specifica autorizzazione:
- a) ai veicoli in dotazione a Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Istituti di Vigilanza per l'espletamento delle rispettive attività d'istituto all'interno della zona a traffico limitato;
 - b) ai veicoli di proprietà del Comune di Pavia e ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse identificabili dalle caratteristiche degli stessi o da contrassegni ben visibili, apposti sul veicolo stesso (ATS, Poste Italiane, quale concessionario del Servizio Universale, e tutte le aziende che gestiscono le reti e sono fornitrici di pubblici servizi) solo per servizi da svolgersi nella zona a traffico limitato limitatamente a quelli le cui targhe sono state segnalate con nota del responsabile del servizio di cui trattasi; sono compresi anche i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 16 t adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani oltre che alle operazioni di pulizia; la sosta dei veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse è consentita solo nei pressi del luogo di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso;
 - c) ai veicoli sanitari destinati al soccorso pubblico di emergenza e muniti di dispositivi di segnalazione a luci lampeggianti e sonori, esclusivamente per servizi da svolgersi nella zona a traffico limitato;
 - d) agli autoveicoli del servizio pubblico di trasporto urbano;
 - e) ai taxi e alle autovetture di noleggio con conducente;
 - f) ai veicoli dei diplomatici muniti di targa CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
 - g) ai velocipedi (e mezzi a essi equiparati) e ai ciclomotori di cui all'art 47, comma 2, lett. a) e art. 52 del C.d.S., intesi come veicoli a due ruote (categoria "L1e") ovvero come veicoli a tre ruote (categoria "L2e") caratterizzati da cilindrata non superiore a 50 c.c. ovvero aventi potenza nominale continua massima o netta inferiore o uguale a 4kW e capaci di sviluppare una velocità massima in piano non superiore a 45 km/h ; ai ciclomotori come sopra indicati è comunque fatto divieto di circolazione, intesa come transito e sosta, lungo i corsi Mazzini, Cavour e Strada Nuova (denominati Assi Principali);
 - h) ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, D.P.R. 16

dicembre 1992 n. 495, con obbligo di attivazione, entro le 48 ore dal transito, per i veicoli non già segnalati, del numero verde riportato sulla segnaletica, o a mezzo mail;

i) ai veicoli di proprietà di comuni ed enti pubblici, con sede esterna al comune di Pavia recanti segni distintivi (logo) che, per motivi di servizio (rappresentanza, servizio elettorale ecc.) debbano recarsi nella ZTL, con obbligo di comunicazione transito entro le 48 ore successive a mezzo mail;

l) autovetture di Car Sharing (e di altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di contrassegno distintivo;

m) ai motocicli elettrici, per la consegna di merci e simili, oltre gli orari di carico e scarico;

n) alle auto elettriche nei soli orari di carico e scarico, con la possibilità di sostare negli stalli riservati ai residenti autorizzati;

o) ai veicoli elettrici che svolgono il servizio di trasporto merci oltre gli orari di carico e scarico;

Resta ben inteso che tutte le categorie di cui al punto 7) dovranno dare preventiva comunicazione delle targhe dei veicoli in loro possesso al Servizio Mobilità, affinché provveda ad autorizzare detti mezzi al transito, mediante l'inserimento dati nei varchi di controllo degli accessi in ZTL dei veicoli non autorizzati.

B) la seguente disciplina della circolazione all'interno delle **aree pedonali** indicate in premessa, tutte comprese nella zona indicata come Zona a Traffico Limitato:

1. sono istituiti i divieti permanenti di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore, e fatte salve le eccezioni a tali divieti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

2. l'accesso alle aree pedonali è consentito, secondo quanto stabilito dalla legge:

a) ai veicoli in dotazione a Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Istituti di Vigilanza per l'espletamento delle rispettive attività d'istituto;

b) ai veicoli sanitari destinati al soccorso pubblico di emergenza e muniti di dispositivi di segnalazione a luci lampeggianti e sonori;

c) ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

3. in deroga a quanto indicato in precedenza, è consentito l'accesso:

a) ai mezzi addetti alle operazioni di pulizia delle strade e di svuotamento dei contenitori dei rifiuti posti all'interno di ogni singola area pedonale, con la specificazione che è consentito, in particolare l'attraversamento degli stessi da via del Carmine a via Parodi;

b) ai veicoli di residenti o domiciliati in area pedonale, purché muniti di specifica autorizzazione non scaduta, per recarsi alle autorimesse o spazi interni di sosta, ovvero per effettuare operazioni di carico e scarico di merci e materiali, i quali sono legittimati a sostare per un tempo massimo di 15 minuti da comprovare mediante esposizione di disco orario. Fanno eccezione i residenti o domiciliati in corso Cavour, nel tratto compreso tra p.zza del Tribunale e c.so Strada Nuova, per i quali è consentito il solo transito per dirigersi in area privata, purché muniti di specifica autorizzazione non scaduta;

4. Sono sempre vietate, per i non residenti, il transito e la sosta in area pedonale per procedere ad operazioni di carico e scarico di merci, fatta salva la possibilità di rilascio di apposite autorizzazioni in deroga, mediante il rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico, da parte dell'ufficio comunale competente, per motivi particolari connessi alla natura della merce da caricare/scaricare.

5. non è consentito il transito e la sosta ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 381, comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nell'area pedonale di corso Camillo Benso Conte di Cavour, nel tratto compreso tra piazza del Tribunale e corso strada

Nuova, come istituita con con ordinanza n. 84/2016 del 03/10/2016, non essendo autorizzato l'accesso ad alcuna categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità (art. 11 comma 3 D.P.R. 24/07/1996, n. 503);

6. nelle seguenti vie e piazze, tra cui piazza Cavagneria, come già regolamentata con ordinanza n. 66/2015 del 11/07/2015, vige la seguente disciplina:

a) L'area sarà protetta da dissuasori e catene fissi, rimovibili con chiave, posizionati in:

- via del Comune intersezione Strada Nuova,
- via Paratici intersezione via del Comune,
- vicolo Gatti, in corrispondenza dell'incrocio con S.da Nuova,
- piazzetta Azzani intersezione c.so Garibaldi.

b) L'area sarà protetta da dissuasori mobili a scomparsa, automatici, posizionati in:

- p.zza Cavagneria, intersezione via Cardinal Riboldi,

I dissuasori mobili a scomparsa, omologati dal Ministero sono cilindri metallici resistenti agli urti che, a comando, rientrano a "scomparsa" nel suolo, o risalgono bloccando il passaggio di veicoli a quattro ruote, ma non a pedoni e velocipedi. Tali sistemi sono controllati da una stazione di movimentazione posta nelle immediate vicinanze del dissuasore, e da una stazione remota.

L'azionamento del meccanismo automatico avviene tramite:

- telecomando;
- programmazione oraria della centralina;
- analizzatore acustico;
- pulsante di emergenza installato in prossimità dell'impianto.

In caso di blackout elettrico i dissuasori si abbassano automaticamente. I dissuasori rimarranno abbassati dalle 7:00 alle 10:30 per permettere l'accesso ai residenti e le operazioni di carico e scarico delle merci.

A protezione dell'area pedonale saranno altresì posizionate delle chiusure permanenti, effettuate con parapedoni o altre tipologie di dissuasori

L'Area Pedonale Urbana sarà soggetta alla seguente normativa:

Giorni di validità: tutti i giorni feriali e festivi

Orario di validità: dalle 0,00 alle 24

Il transito all'interno dell'area pedonale sarà consentito alle seguenti categorie, con le modalità di seguito indicate per ciascuna:

- Veicoli di polizia e soccorso: accesso consentito tramite i seguenti dispositivi: - analizzatore acustico, che consente al dissuasore di abbassarsi automaticamente all'attivazione della sirena dei mezzi delle forze dell'ordine e di quelli di soccorso;
- Mezzi operativi per raccolta dei rifiuti e spazzamento strade: accesso consentito tramite telecomando da richiedere alla società ASM .
- Veicoli autorizzati che possono disporre di autorimessa: per i veicoli che possono disporre di autorimessa all'interno dell'area pedonale, è consentito l'accesso, secondo il percorso più breve, mediante l'utilizzo di telecomando;

Accesso consentito limitatamente al periodo di abbassamento programmato dei dissuasori, nell'orario 7,00 - 10,30.

I residenti dovranno esporre apposito contrassegno ZTL.

È consentita altresì una breve sosta per permettere le operazioni di carico e scarico merci o passeggeri.

Veicoli adibiti a trasporto merci con p.p.c. inf. a 35 q.li: accesso consentito limitatamente al periodo di abbassamento programmato dei dissuasori, nell'orario 7,00 - 10,30.

7. L'area pedonale di piazza Duomo sarà protetta

a) da dissuasori fissi, rimovibili con chiave, posizionati in:

- piazza Duomo accesso fronte via Bossolaro;

b) da dissuasori mobili a scomparsa, automatici, posizionati in:

- piazza Duomo, accesso da vicolo Regisole;
- piazza Duomo, accesso da via Cardinal Riboldi;

I dissuasori mobili a scomparsa, omologati dal Ministero sono cilindri metallici resistenti agli urti che, a comando, rientrano a “scomparsa” nel suolo, o risalgono bloccando il passaggio di veicoli a quattro ruote, ma non a pedoni e velocipedi. Tali sistemi sono controllati da una stazione di movimentazione posta nelle immediate vicinanze del dissuasore, e da una stazione remota.

L'azionamento del meccanismo automatico avviene tramite:

- telecomando;
- programmazione oraria della centralina;
- analizzatore acustico;
- pulsante di emergenza installato in prossimità dell'impianto.

In caso di blackout elettrico i dissuasori si abbassano automaticamente.

A protezione dell'area pedonale saranno altresì posizionate delle chiusure permanenti, effettuate con dissuasori in pietra.

L'Area Pedonale Urbana sarà soggetta alla seguente normativa:

Giorni di validità: tutti i giorni feriali e festivi

Orario di validità: dalle 0,00 alle 24

Il transito all'interno dell'area pedonale sarà consentito alle seguenti categorie, con le modalità di seguito indicate per ciascuna:

- Veicoli di polizia e soccorso: accesso consentito tramite i seguenti dispositivi: - analizzatore acustico, che consente al dissuasore di abbassarsi automaticamente all'attivazione della sirena dei mezzi delle forze dell'ordine e di quelli di soccorso;
- Mezzi operativi per raccolta dei rifiuti e spazzamento strade: accesso consentito tramite telecomando da richiedere alla società ASM .
- Veicoli autorizzati che possono disporre di autorimessa: per i veicoli che possono disporre di autorimessa all'interno dell'area pedonale, è consentito l'accesso, secondo il percorso più breve, mediante l'utilizzo di telecomando;

I residenti dovranno esporre apposito contrassegno ZTL.

È consentita altresì una breve sosta per permettere le operazioni di carico e scarico merci o passeggeri.

REVOCA

1. parzialmente, l'ordinanza n. 6176 del 29/09/2010, nella parte relativa alla regolamentazione della Z.T.L., rimanendo, pertanto, vigente nella parte relativa alla regolamentazione della Z.S.R.;
2. parzialmente, l'ordinanza n. 29/2014 del 27/05/2014, rimanendo, pertanto, in vigore nella parte relativa all'istituzione di uno stallo di sosta, in v.le Matteotti in prossimità di p.tta Ferreri, riservata ai mezzi elettrici per il trasporto merci;
3. l'ordinanza n. 60/2014 del 18/09/2014 i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono assorbiti dal presente atto;
4. l'ordinanza n. 62/2014 del 20/09/2014 i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono assorbiti dal presente atto, ad esclusione della possibilità, per i motoveicoli diretti in p.zza Italia, di accedere alla Z.T.L. dai varchi di Corso Strada Nuova civ. 81, corso Carlo Alberto e via Carpanelli, senza autorizzazione specifica;
5. l'ordinanza n. 66/2015 del 11/07/2015 di istituzione dell'Area pedonale in via del Comune intersezione Strada Nuova, via Paratici intersezione via del Comune, vicolo Gatti, in corrispondenza dell'incrocio con S.da Nuova, piazzetta Azzani intersezione c.so Garibaldi, i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono assorbiti dal

- presente atto;
6. parzialmente, l'ordinanza n. 68/2015 del 17/07/2015, relativamente a quanto previsto al punto 6) della parte dispositiva afferente l'istituzione di area pedonale, variabile dal 20 maggio al 31 agosto di ogni anno, nel tratto di c.so Carlo Alberto, compreso tra il civ. 60 e l'intersezione con vicolo Scaldasole;
 7. l'ordinanza n. 84/2016 del 03/10/2016 di istituzione dell'Area pedonale in corso Camillo Benso Conte di Cavour, nel tratto compreso tra piazza del Tribunale e corso Strada Nuova, i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono assorbiti dal presente atto;
 8. parzialmente, l'ordinanza n. 381/2018 del 17/07/2018 di istituzione delle aree pedonali in piazza del Lino, tratto compreso tra via Gazzaniga e Cupola Arnaboldi, piazzetta San Marino, area all'intersezione tra via Antonio Scarpa e via S. Ennodio, a ridosso della parte posteriore della Basilica di San Michele, i cui contenuti prescrittivi e di regolamentazione sono, parzialmente, assorbiti dal presente atto;

DISPONE

- che le zone oggetto della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del D.Lgs. 285/1992, siano indicate mediante l'apposizione della segnaletica verticale indicata nell'allegato Titolo II D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e in conformità alle disposizioni contenute nelle *Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato*, emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, in data 28/06/2019 prot.n. 5050;
- che i seguenti varchi siano soggetti al controllo elettronico degli accessi mediante appositi dispositivi di rilevazione, a seguito della prescritta autorizzazione ministeriale:

V 01 - N. 1 Varco elettronico in Piazza Berengario 2, direzione Via Sant'Ennodio in entrata da Viale Lungoticino Sforza, per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 02 - N. 1 Varco elettronico in Via Rezia all'intersezione con Viale Lungoticino Visconti per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 03 - N. 1 Varco elettronico in Strada Nuova all'intersezione con Piazzale Ponte Ticino per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 04 - N. 1 Varco elettronico in Strada Nuova fronte civico 81 per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 05 - N. 1 Varco elettronico in Corso Cavour 38 all'intersezione con via Fratelli Cremona per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 06 - N. 1 Varco elettronico in Corso Mazzini 9/A all'intersezione con Via Sacchi per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 07 - N. 1 Varco elettronico in via XX Settembre all'intersezione con Piazza Petrarca per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 08 - N. 1 Varco elettronico in Via Luigi Porta all'intersezione con via Ressi per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 09 - N. 1 Varco elettronico in Via Lanfranco in direzione piazza Botta per leggere le

targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 10 - N. 1 Varco elettronico in via Porta Calcinara/ vicolo Terenzio per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 11 - N.1 Varco elettronico in via Valla all'intersezione con Piazza Petrarca per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 12 - N. 1 Varco elettronico in via Volta all'intersezione con via Ressi per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 13 - N. 1 Varco elettronico in via Rotari all'intersezione con via Santa Margherita per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 14 - N. 1 Varco elettronico in via Santa Margherita all'intersezione con via Bernardino da Feltre per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 15 - N. 1 Varco elettronico in Corso Carlo Alberto per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 16 - N. 1 Varco elettronico in via Carpanelli per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.;

V 17 - N. 1 Varco elettronico in Via Bizzoni intersezione Lungoticino Visconti per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.; (nuovo varco elettronico)

V 18 - N.1 Varco elettronico in via Boezio intersezione via Lanfranco per leggere le targhe degli automezzi che entrano nella Z.T.L.; (nuovo varco elettronico);

- che ciascuno dei succitati varchi elettronici sia dotato di apposito Pannello a Messaggio Variabile (PMV), con l'indicazione „ZTL ATTIVA/ZTL NON ATTIVA“;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.465 relativamente ad ogni singola fattispecie;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 c.3 del D.Lgs. n. 285/1992 da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data ultima di affissione all'Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data su indicata, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Gli organi di Polizia Stradale di cui ai sensi dell' art.12 del C.d S. sono tenuti al controllo e a far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza, conservata agli atti del Comune di Pavia, è depositata presso il

Servizio Mobilità. Essa viene resa nota al pubblico mediante la collocazione dei prescritti segnali stradali

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Luciano Bravi Responsabile del Servizio Mobilità, con ufficio in via Scopoli, 1, tel. 0382 545088

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pavia e trasmessa a:

- Prefettura di Pavia;
- Questura di Pavia;
- Comando dei Carabinieri;
- Comando Guardia di Finanza;
- Comando Polizia Locale;
- Centrale operativa Vigili del Fuoco;
- Centrale Operativa Pronto Soccorso;

Il Responsabile del Servizio

Arch.Luciano Bravi

Bravi Luciano / ArubaPEC S.p.A.